

Regolamento per l'assegnazione di autorimesse di proprietà del Comune di Cesate

Sommario

Regolamento per l'assegnazione di autorimesse di proprietà del Comune di Cesate	1
Art. 1: Finalità.....	1
Art. 2: Autorimesse comunali.....	1
Art. 3: Requisiti d'accesso al servizio	2
Art. 4: Modalità di presentazione della domanda.....	2
Art. 5: Criteri di selezione e priorità	2
Art. 6: Durata	2
Art. 7: Costi della locazione	3
Art. 8: Ulteriori costi previsti	3
Art. 9: Criteri di decadenza del contratto	3
Art. 10: Obblighi del concessionario	3
Art.11: Utilizzo straordinario delle autorimesse.....	4

Art. 1: Finalità

Il presente regolamento è finalizzato al rendere disponibile le autorimesse di proprietà del Comune di Cesate alla locazione in via ordinaria o straordinaria, disciplinando i criteri per la domanda, l'assegnazione e la definizione dei rispettivi costi e canoni.

Il presente regolamento rientra tra gli atti con cui l'ente Comune di Cesate gestisce in via autonoma il proprio patrimonio. La suddetta autonomia è garantita dall'art. 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Art. 2: Autorimesse comunali

Il Comune di Cesate è proprietario di nr. 64 autorimesse. Tali autorimesse sono assegnate in locazione senza vincolo agli alloggi SAP dei condomini di proprietà comunale di via Brenta e via Ticino

- N. 47 site nello stabile di via Brenta 1-3,
- N. 17 site nello stabile di via Ticino 7-9

I richiedenti potranno presentare domanda di locazione per le autorimesse libere o che si libereranno in futuro, ponendosi in lista d'attesa come previsto all'art. 5.

Le richieste di locazione potranno pervenire sia da parte di privati cittadini sia da Associazioni site sul territorio.

Art. 3: Requisiti d'accesso al servizio

✓ Per i privati cittadini residenti a Cesate

- Non avere un debito liquido ed esigibile verso il Comune di Cesate per il quale il richiedente sia messo in stato di morosità;
- Non essere occupante senza titolo di locali e/o alloggi pubblici;
- Essere in possesso di una attestazione ISEE superiore a 3.000,00 €;
- Non essere percettore di qualsiasi altro contributo comunale.

✓ Associazioni

- Che operino senza scopo di lucro, perseguendo scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi e Associazioni di Promozione Sociale, regolarmente costituite e iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Cesate.

Art. 4: Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere inviata all'Ufficio Casa del Comune di Cesate in qualsiasi momento dell'anno compilando il modulo dedicato e producendo copia della documentazione richiesta.

Art. 5: Criteri di selezione e priorità

L'assegnazione delle autorimesse sarà subordinata al rispetto dei requisiti di accesso indicato all'art. 3, dando priorità all'ordine di presentazione della domanda.

Eventuali priorità di assegnazione saranno determinate dalle seguenti condizioni:

- Portatori di handicap
- Assegnatari alloggi SAP
- Altri cittadini e Associazioni

Laddove le richieste pervenute all'Ufficio Casa siano superiori alla disponibilità di autorimesse le domande verranno inserite in una lista di attesa, che scadrà al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6: Durata

La locazione delle autorimesse avrà durata:

- Per i privati cittadini di 4 (quattro) anni, rinnovabili a seguito di esplicita richiesta inoltrata prima della scadenza del contratto;
- Per le Associazioni di 4 (quattro) anni, e sarà formalizzata con la sottoscrizione di una Convenzione, rinnovabile a seguito di esplicita richiesta presentata prima della scadenza.

E' possibile, sia per i privati che per le Associazioni, presentare formale disdetta, con un preavviso minimo di un mese.

Art. 7: Costi della locazione

Per i privati cittadini: Il canone di locazione annuale è pari a € 660,00. Alla stipula del contratto sarà necessario versare un deposito cauzionale di € 165,00, pari a 3 mensilità.

Per le Associazioni il canone di locazione può essere:

- Gratuito se l'Associazione assegnataria presenta relazione annuale attestante il rispetto degli obblighi relativi alle attività da svolgere in favore della cittadinanza, concordati con il responsabile del Servizio Politiche Sociali, e collabora alle iniziative di interesse pubblico concordate con l'Amministrazione.
- Oneroso, con il pagamento del canone di locazione se l'Associazione non ha potuto realizzare le iniziative concordate. Il canone di locazione sarà in questo caso pari a € 330,00 annui. Alla sottoscrizione della convenzione sarà in ogni caso necessario versare un deposito cauzionale di € 65,00.

Art. 8: Ulteriori costi previsti

Saranno in ogni caso richieste ai locatari:

- Le spese reversibili;
- La Tassa Rifiuti (TARI);
- Le eventuali spese di registrazione del contratto o della convenzione*.

**spese contrattuali (4% della somma di canone e spese +iva 22%, imposta di registro (€ 33,50) e marche da bollo (€ 96,00).*

Art. 9: Criteri di decadenza del contratto

In caso di mancato pagamento del canone per un totale di sette mensilità consecutive e/o per un massimo di 500 € di spese accessorie, la pratica di rescissione unilaterale del contratto sarà avviata d'ufficio dall'ente locatore.

Art. 10: Obblighi del concessionario

- **DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE:** L'immobile è locato ad uso esclusivo di autorimessa con espresso divieto di ogni altra destinazione.
- **NORME DI SICUREZZA:** In conformità al D.M. 1.2.8 6 N. 38 è fatto divieto assoluto al Conduttore all'interno dell'autorimessa: usare fiamme libere; depositare sostanze infiammabili, eseguire riparazioni a caldo e prove motori; parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l. in quanto il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
- **SUBLOCAZIONE E CESSIONI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:** Il Conduttore, non può sublocare o comunque cedere a qualunque titolo l'immobile.
- **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO:** L'inadempimento del Conduttore ad ogni obbligo assunto nel presente contratto ed in particolare alle obbligazioni relative alla destinazione d'uso ed al pagamento dei canoni e degli oneri accessori comporta di diritto la risoluzione del contratto ed il risarcimento per il danno derivante dall'inadempimento del contratto.
- Comporta inoltre la risoluzione del contratto l'eventuale violazione da parte del Conduttore del divieto di sublocare o comunque cedere a qualunque titolo l'immobile.

- **MORA DEL CONDUTTORE:** Il mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata del corrispettivo annuo e/o degli oneri accessori, decorsi otto giorni dalle singole scadenze, costituisce in mora il Conduttore che sarà tenuto a pagare gli interessi moratori nella misura degli interessi legali. È diritto dell'Ente proprietario nel caso di mancato pagamento da parte del Conduttore, agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto rimanendo comunque salvo il diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento.
- **ATTESTAZIONE DI STATO DELL'IMMOBILE E SUA CONSERVAZIONE:** Il Conduttore dovrà dichiarare di aver visitato i locali e riconosce che sono adatti all'uso pattuito in contratto. Il Conduttore solleva pertanto l'Azienda locatrice da ogni responsabilità per la condizione generale e per quella di manutenzione dei locali rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone o alle cose derivanti da umidità, allagamenti e da agenti naturali o animali. È diritto dell'Azienda locatrice pretendere la restituzione dei locali assegnati nello stato medesimo in cui furono consegnati **al Conduttore**.
- **MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI:** Il Conduttore è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia ai locali che allo stabile qualora non provi che sia accaduto per causa a lui non imputabile. È pure responsabile del danno cagionato da persone che egli ha immesso, anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile.

Art.11: Utilizzo straordinario delle autorimesse

Si consente l'utilizzo temporaneo gratuito di un'autorimessa comunale ad uso di deposito, per casi straordinari indicati in una relazione dell'assistente sociale.

Quest'opzione è valida solo per nuclei già Presi in carico dal Servizio Sociale (es. nuclei sotto sfratto), previa autorizzazione dell'Amministrazione.

La concessione avrà durata di 6 mesi prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi.